

Disegno di

## LEGGE

### sui locali erotici e l'esercizio della prostituzione (Lerprost)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

richiamato l'art. 199 del Codice penale svizzero (CPS);

visto il messaggio ... del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a:**

#### CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

##### Art. 1

**Scopo**

La legge ha lo scopo di:

- a) disciplinare l'esercizio della prostituzione indipendentemente dalle sue modalità per prevenire immissioni moleste dirette o indirette all'ordine pubblico e alla tranquillità, come pure per evitare lo sfruttamento e le conseguenze criminose;
- b) adottare misure di prevenzione sanitaria e di informazione;
- c) stabilire un regime autorizzativo per la gestione dei locali erotici.

##### Art. 2

**Definizioni**

<sup>1</sup>E' considerata prostituzione qualsiasi attività di adescamento di clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale.

<sup>2</sup>Esercita la prostituzione chiunque compie atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d'altro tipo ad un numero indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un vantaggio patrimoniale o materiale.

<sup>3</sup>Per locali erotici (in seguito: locali) si intendono quei luoghi d'incontro all'interno dei quali viene esercitata la prostituzione. Sono esclusi i locali destinati a consentire l'esercizio di attività rette dalla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010.

**Luoghi vietati  
all'esercizio  
della prostituzione**

**Art. 3**

<sup>1</sup>La prostituzione è vietata nei luoghi dove può turbare l'ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

<sup>2</sup>L'esercizio della prostituzione è vietato nelle zone abitative-residenziali come pure in prossimità degli ospedali, degli edifici pubblici, delle scuole, delle chiese, dei cimiteri così come all'interno dei parchi accessibili al pubblico.

<sup>3</sup>I Comuni possono stabilire altre zone di divieto per il tramite delle norme di attuazione dei Piani Regolatori.

**Molesti fenomeni  
concomitanti alla  
prostituzione**

**Art. 4**

Nell'ambito dell'esercizio della prostituzione, sono vietate tutte le azioni compiute da persone ad essa dedite, da loro clienti o da terzi che turbano l'ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

**Divieto per i minorenni**

**Art. 5**

L'accesso ai locali è vietato ai minori di 18 anni.

**Annuncio e registro**

**Art. 6**

<sup>1</sup>Ogni persona che intende esercitare la prostituzione deve annunciarsi preventivamente alla Polizia cantonale.

<sup>2</sup>Per adempiere i compiti sanciti dalla presente legge, la Polizia cantonale gestisce un registro per l'esercizio della prostituzione, che può essere tenuto anche in forma elettronica e contenere dati personali meritevoli di particolare protezione; essa costituisce e custodisce gli incarti necessari per l'esecuzione dei suoi compiti.

<sup>3</sup>Ogni persona che esercita la prostituzione deve essere iscritta nel registro di cui al capoverso precedente.

<sup>4</sup>La persona interessata annuncia senza indugio alla Polizia cantonale l'intervenuta cessazione dell'esercizio della prostituzione per la cancellazione dal registro e per la distruzione dei relativi incarti.

<sup>5</sup>La procedura di annuncio è gratuita.

**Collaborazione e  
assistenza  
amministrativa**

**Art. 7**

<sup>1</sup>Le autorità competenti collaborano per assicurare un'applicazione coerente ed efficace della presente legge scambiandosi le necessarie informazioni e decisioni.

<sup>2</sup>La Polizia cantonale trasmette tempestivamente al Medico cantonale, all'autorità fiscale e all'autorità competente in materia di persone straniere le informazioni e i dati personali, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, idonei e necessari per l'adempimento dei rispettivi compiti legali.

**Esecuzione e diritto  
suppletivo**

**Art. 8**

<sup>1</sup>Il Regolamento di applicazione disciplina, segnatamente, i dati personali che possono essere elaborati dalla Polizia cantonale e trasmessi alle altre autorità interessate, le modalità di annuncio come pure l'organizzazione e la gestione del registro per la prostituzione.

<sup>2</sup>Per il resto fanno stato le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999.

**Obbligo di verifica  
del cliente**

**Art. 9**

Chiunque richiede prestazioni sessuali è tenuto a verificare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di annuncio stabilito all'art. 6 della presente legge.

**CAPITOLO II - PREVENZIONE SANITARIA E ASSISTENZA**

**Difesa della salute  
pubblica**

**Art. 10**

<sup>1</sup>Lo Stato promuove, finanzia e sostiene l'informazione e la sensibilizzazione sulle conseguenze legate al fenomeno della prostituzione e in particolare promuove campagne di prevenzione sanitaria allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica.

<sup>2</sup>Ogni persona che esercita la prostituzione ottiene il diritto, al momento dell'annuncio alla Polizia, di beneficiare di una consulenza medica gratuita a scopo preventivo. Il Medico cantonale ne regola i dettagli.

**Aiuto alle persone  
nella condizione  
di sfruttamento**

**Art. 11**

<sup>1</sup>Le persone dedite alla prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente ad enti designati dal Consiglio di Stato che prestano loro consulenza di natura sociale, sanitaria e legale per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento.

<sup>2</sup>Tutte le persone che prestano assistenza conformemente al cpv. 1 sono tenute al segreto professionale.

**Facoltà degli enti**

**Art. 12**

Gli enti che svolgono i compiti previsti agli art. 10 e 11 e indicati nel Regolamento di applicazione hanno diritto di accedere ai locali e di disporre, al riguardo, delle necessarie informazioni.

**CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONE**

**Principio**

**Art. 13**

Colui che intende aprire e gestire un locale deve disporre di un'autorizzazione.

**Autorizzazione  
alla gestione**

**Art. 14**

L'autorizzazione alla gestione è rilasciata alla persona fisica responsabile della conduzione del locale.

**Presupposti**

**Art. 15**

Colui che richiede l'autorizzazione deve:

- a) produrre l'attestazione del Municipio da cui risulta che la destinazione dello stabile o dei locali quale luogo in cui si esercita la prostituzione è conforme alle norme del diritto edilizio e del Piano Regolatore;
- b) produrre un documento dal quale risulta il diritto d'uso dei locali;
- c) disporre di un'adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

## **Art. 16**

### **Motivi di esclusione**

Non è concessa l'autorizzazione a chi:

- a) non dispone dell'esercizio dei diritti civili;
- b) per i suoi precedenti penali specifici non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell'attività;
- c) è fallito o si trova in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni;
- d) è titolare di un'autorizzazione per la conduzione di un esercizio pubblico.

## **Art. 17**

### **Revoca per mancanza di requisiti**

L'autorizzazione è revocata quando i presupposti per il rilascio non sono più adempiuti o sono sopraggiunti motivi di esclusione.

## **Art. 18**

### **Compiti del responsabile**

<sup>1</sup>Il responsabile assicura il buon funzionamento del locale nei confronti dell'autorità cantonale ed attende in modo particolare ai seguenti compiti:

- a) verifica che tutte le persone in attività siano in regola con la legislazione internazionale e federale in materia di stranieri;
- b) controlla che tali persone si siano annunciate secondo l'art. 6;
- c) tiene un registro, costantemente aggiornato, indicante l'identità delle persone esercitanti la prostituzione, i servizi a loro forniti rispettivamente gli importi pretesi quale contropartita per tali servizi;
- d) accerta che tali persone dispongano dei rispettivi documenti d'identità;
- e) vigila affinché le persone svolgano l'attività in tutta libertà e senza subire alcuna forma di coercizione;
- f) assicura il mantenimento dell'ordine nel locale e di condizioni igienico-sanitarie adeguate.

<sup>2</sup>Il responsabile è obbligato a segnalare senza indugio alla Polizia cantonale situazioni che potrebbero originare inchieste penali.

## CAPITOLO IV - CONTROLLI

### Art. 19

#### Controlli delle persone e dei locali

<sup>1</sup>La Polizia cantonale e le Polizie comunali possono in ogni momento eseguire dei controlli nei locali per accertare l'identità delle persone che si trovano all'interno e verificare l'ossequio delle condizioni di cui all'art. 18.

<sup>2</sup>Il diritto di ispezione si estende a tutti i locali della struttura soggetta all'autorizzazione secondo l'art. 13.

## CAPITOLO V - TASSE E SANZIONI

### Art. 20

#### Tasse

Per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione è prelevata una tassa da fr. 100.-- a fr. 1'000.--, commisurata alle prestazioni del Dipartimento.

### Art. 21

#### Multa

Le infrazioni alla presente legge sono punite con una multa da un minimo di fr. 200.-- ad un massimo di fr. 40'000.-- giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.

### Art. 22

#### Revoca

<sup>1</sup>L'autorizzazione è revocata:

- a) quando per ottenerla sono state date indicazioni in veritiere;
- b) in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie.

<sup>2</sup>In caso di revoca dell'autorizzazione la Polizia cantonale dispone la chiusura del locale.

## CAPITOLO VI - AUTORITÀ GIUDIZIARIE

### Art. 23

**Obbligo di notifica da parte dell'autorità**

<sup>1</sup>Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

<sup>2</sup>Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento.

<sup>3</sup>Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti ai sensi della presente legge.

## CAPITOLO VII - PROCEDURA DI RICORSO

### Art. 24

**Ricorso in generale**

<sup>1</sup>Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

<sup>2</sup>Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

### Art. 25

**In particolare**

Contro le decisioni del Dipartimento in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni alla Pretura penale, ai sensi della Legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

## CAPITOLO VIII - NORME FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE

### Art. 26

**Regolamento di applicazione**

Il Consiglio di Stato adotta il Regolamento di applicazione e designa l'autorità competente preposta all'applicazione della presente legge.



**Art. 27**

**Norma transitoria**

L'autorizzazione di cui all'art. 13 della presente legge deve essere richiesta entro due mesi dalla sua entrata in vigore.

**Art. 28**

**Norma abrogativa**

E' abrogata la Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001.

**Art. 29**

**Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

PROGETTO